



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE
E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI

Il COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, nella persona del Capo di Stato Maggiore dell'Arma, Gen. C.A. Andrea TAURELLI SALIMBENI, di seguito anche "l'ARMA", e l'AGENZIA PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI, nella persona del Direttore, Ing. Domenico CAPOMOLLA, di seguito anche "ANSFISA";

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'Ordinamento Militare*;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e, segnatamente, gli articoli 2 e 7 recanti le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità per la sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, lavoro e legislazione sociale, forestale, ambientale e agroalimentare, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*", che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

VISTO il paragrafo 1.1. dell'*Allegato* alla "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia" (D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno), che demanda, alla *Specialità della polizia stradale* della Polizia di Stato, lo svolgimento in autostrada, in via esclusiva, dei servizi di polizia stradale in ragione dell'elevata e specifica capacità di operare in tale peculiare contesto, acquisita e consolidata nel tempo, prevedendo il concorso dell'Arma dei Carabinieri nell'espletamento dei medesimi servizi sulla viabilità ordinaria;

VISTO l'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", che attribuisce, in via principale, alla Polizia Stradale della Polizia di Stato l'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal codice, e riconosce contestualmente il concorso dell'Arma dei Carabinieri ai medesimi servizi sulla rete stradale ordinaria;

VISTO il paragrafo 1.2. dell'*Allegato* alla "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia" (D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno), che demanda, alla *Specialità della polizia ferroviaria* della Polizia di Stato:

- in via esclusiva, lo svolgimento di tutti i compiti di polizia ferroviaria in senso stretto, ivi compresi quelli che richiedono particolari competenze tecniche o specialistiche;
- in via preminente, l'espletamento delle attività di prevenzione generale e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, fermo restando l'eventuale concorso di altri uffici o reparti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri in presenza di particolari esigenze di prevenzione dei reati o di tutela dell'ordine pubblico;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio", con particolare riferimento all'articolo 47 ("Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia");

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto";

VISTO il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 "Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie" che, tra l'altro, all'art. 16 riporta i compiti dell'ANSFISA;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

VISTO il decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 "Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze", convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e, in

particolare, l'articolo 12 che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali che ha introdotto in capo ad essa competenze riferite ai settori delle infrastrutture stradali e autostradali e con riferimento alla sicurezza delle gallerie il decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006, decreto legislativo n. 35 del 15 marzo 2011,

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”*;

VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 "Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture" che recepisce la direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa alla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;

VISTO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO che lo sviluppo e il rafforzamento della *“cultura della legalità e della sicurezza”*, trovano un fondamentale momento di valorizzazione nella cooperazione tra le Istituzioni;

CONSIDERATA la reciproca volontà delle Parti di perseguire l'obiettivo comune di innalzare i livelli di sicurezza e vigilanza a tutela degli utenti sulle infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali e sugli impianti fissi;

tutto ciò premesso, l'ARMA e ANSFISA, anche dette le “Parti”, convengono quanto segue.

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che disciplina l'attività di collaborazione tra l'ARMA e ANSFISA nell'ambito delle rispettive ed esclusive competenze.

2. Le aree prevalenti di collaborazione riguardano:
 - l'attuazione di iniziative congiunte volte a promuovere e diffondere la cultura della sicurezza infrastrutturale nell'ambito dei trasporti terrestri, anche mediante il capillare presidio del territorio e la pianificazione di interventi per la prevenzione dei rischi;
 - lo sviluppo di strategie di prevenzione e protezione orientate a garantire l'integrità, la continuità operativa e la resilienza delle reti e dei nodi dedicati alla mobilità;
 - l'organizzazione di attività formative e informative (*quali conferenze, convegni, seminari, contenuti multimediali ed eventi promozionali*) dirette ad accrescere la sensibilità e le competenze tecniche sulle materie oggetto del presente Protocollo.
3. Anche al di fuori delle casistiche individuate nel Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione e a sviluppare ulteriori sinergie.

Art. 2

Impegni delle Parti

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1 e secondo gli obiettivi comuni di cui ai punti precedenti:
 - a. l'ARMA si impegna, ferme restando le previsioni di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 e al D.M. 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, a:
 - supportare ANSFISA per il tramite dei Reparti delle diverse Organizzazioni funzionali, nello svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e verifica sul campo condotte dal personale sulla rete infrastrutturale terrestre;
 - garantire la partecipazione di propri qualificati rappresentanti alle iniziative di formazione e informazione;
 - promuovere azioni congiunte di prevenzione dei rischi e di comunicazione;
 - b. ANSFISA si impegna a:
 - mettere a disposizione dell'Arma:
 - le informazioni utili al perseguimento delle finalità collaborative;
 - l'accesso alle proprie banche dati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza delle informazioni e riservatezza;
 - supportare i Reparti dell'Arma nelle attività di verifica, controllo e ispezione di propria competenza, laddove conferente con i compiti e le esigenze operative dell'Arma sul territorio.
2. Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 1, è possibile prevedere l'impiego di unità di personale dell'Arma, da destinare con specifico atto.
3. Anche al di fuori delle casistiche espressamente individuate nel presente Protocollo, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione per lo sviluppo di ulteriori sinergie, da disciplinare mediante accordi discendenti.

Art.3

Referenti

1. Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:
 - a) per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 - b) per ANSFISA, il Direttore dell'Agenzia.

Art.4

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Art.5

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e ANSFISA si impegnano reciprocamente a utilizzare il marchio e/o il logo dell'altra Parte, ovvero ad associarli ai propri, esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. Al riguardo, ciascuna Parte fornirà all'altra i relativi marchi e loghi secondo le specifiche grafiche ufficiali.
2. Le Parti riconoscono espressamente che tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti o connessi ai rispettivi marchi, loghi, brevetti e soluzioni tecnologiche rimangono di esclusiva titolarità della Parte che ne è proprietaria o licenziataria.
3. L'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte sui materiali, sui veicoli o nelle iniziative dell'altra non comporta in alcun modo il trasferimento, la licenza, la concessione o la costituzione di diritti o pretese sugli stessi. Ne è pertanto tassativamente vietato l'impiego per scopi ulteriori, diversi o commerciali. Ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'altra ogni proposta o bozza che preveda l'impiego del relativo marchio o logo.
4. L'ARMA e ANSFISA si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa volta alla tutela e alla salvaguardia dei rispettivi marchi, loghi e beni immateriali, fermo restando il principio di piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione delle misure che riterrà più opportune a tal fine.
5. Le Parti si impegnano a comunicare in forma coordinata e condivisa la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali istituzionali e d'informazione. Qualsiasi attività di comunicazione verso l'esterno, comunicato stampa o materiale promozionale/divulgativo dovrà essere preventivamente concordato e approvato tra i referenti delle Parti di cui all'Articolo 3.

Art. 6

Invarianza finanziaria

1. Dallo svolgimento delle attività disciplinate dal presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo ha durata di 36 mesi, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Prima della scadenza prevista, le Parti si potranno incontrare per definire l'eventuale rinnovo.
2. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dando un preavviso scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.
3. Il presente Protocollo potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione. Ogni deroga, modifica o integrazione dovrà essere concordata dalle Parti, redatta in forma scritta e firmata da entrambe per accettazione.

Art. 8

Firma digitale

1. Il presente Protocollo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'Amministrazione Digitale*).
2. Il presente atto diviene efficace ed esecutivo a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione digitale apposta dalle Parti.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI
(Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni)
ANDREA TAURELLI
SALIMBENI
ARMA DEI CARABINIERI
29.09.2026 05:50:42
UTC



IL DIRETTORE DI
ANSFISA
(Ing. Domenico Capomolla)
DOMENICO
CAPOMOLLA
29.09.2026
17:33:05
GMT+02:00

